

**Visto** il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, il quale stabilisce che ogni amministrazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione, singolarmente o in forma associata, si dotano di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6 del medesimo articolo;

**Visto** il comma 5 del succitato articolo 6 il quale stabilisce che il suddetto organismo è nominato dalla Giunta, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta e che esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni;

**Visto** il proprio processo verbale del giorno 3 febbraio 2011 n. 180 con cui la Giunta regionale ha condiviso la proposta dell'Assessore regionale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme di confermare, per le ragioni ivi riportate, quali componenti dell'organismo indipendente di valutazione, il dott. Paolo CANDOTTI, Direttore generale dell'Unione industriali di Pordenone, il prof. Pier Giorgio GABASSI, Ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l'Università degli studi di Trieste, e il prof. Stefano MIANI, Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università degli Studi di Udine, con funzioni di Presidente;

**Vista** la propria deliberazione del giorno 28 maggio 2010, n. 1011, con la quale si è provveduto alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione dei dirigenti nella persona del dott. Paolo CANDOTTI, del prof. Pier Giorgio GABASSI e del prof. Stefano MIANI, quest'ultimo con funzioni di presidente;

**Visti** i curricula del dott. Paolo CANDOTTI, del prof. Pier Giorgio GABASSI e del prof. Stefano MIANI;

**Viste** le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità con l'incarico da assumere previste dalle vigenti disposizioni normative, di data 28 gennaio 2011 del prof. Pier Giorgio GABASSI e del prof. Stefano MIANI e di data 31 gennaio 2011 del dott. Paolo CANDOTTI;

**Vista** l'autorizzazione allo svolgimento di attività esterna di data 9 febbraio 2011, prot. 2843 rilasciata, ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'Università degli Studi di Trieste al prof. Pier Giorgio GABASSI;

**Vista** l'autorizzazione allo svolgimento di attività esterna di data 1 febbraio 2011 rilasciata, ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'Università degli Studi di Udine al prof. Stefano MIANI;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data 31 gennaio 2011 con cui il dott. Paolo CANDOTTI dichiara di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;

**Visto** in particolare il comma 7 del richiamato articolo 6 della legge regionale 16/2010, il quale stabilisce che ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della Regione spetta un'indennità o un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

**Preso atto** che con la succitata deliberazione n. 1011/2010 era stata confermata, per il dott. CANDOTTI e per il prof. GABASSI l'indennità annua di cui alla propria deliberazione di data 5 giugno 2008, n. 1038, pari ad un importo di € 18.000,00.- al lordo delle imposte di legge, rapportato all'effettivo svolgimento dell'incarico, mentre, in considerazione del particolare ruolo propulsivo, relazionale e di coordinamento spettante al Presidente del Nucleo di valutazione, individuato nel prof. Stefano MIANI, tale indennità era stata rideterminata in un importo pari a € 20.000,00 - al lordo delle imposte di legge, rapportato all'effettivo svolgimento

dell'incarico, fermo restando per tutti i componenti il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

**Considerato** il carico di lavoro e le attività spettanti all'organismo indipendente di valutazione, così come individuate dal succitato art. 6 della LR 16/2010;

**Ritenuto** pertanto di confermare le indennità, così come sopra individuate, anche per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione;

**Considerate** le esperienze e le professionalità dei componenti designati adeguate all'attività e al ruolo dell'organismo indipendente di valutazione dell'amministrazione regionale;

**Ravvisato** di procedere pertanto alla nomina, quali componenti dell'organismo indipendente di valutazione, del dott. Paolo CANDOTTI, del prof. Pier Giorgio GABASSI e del prof. Stefano MIANI, quest'ultimo con funzioni di Presidente;

**Considerato** che l'organismo indipendente di valutazione così composto corrisponde alle previsioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

La Giunta regionale all'unanimità;

#### d e l i b e r a

**1.** Per le motivazioni di cui in premessa, il dott. Paolo CANDOTTI, il prof. Pier Giorgio GABASSI e il prof. Stefano MIANI sono nominati componenti dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16; il prof. Stefano MIANI svolge le funzioni di Presidente.

**2.** I componenti di cui al punto 1 sono nominati, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della LR 16/2010, per la durata di tre anni.

**3.** L'ammontare dell'indennità annua da attribuirsi ai componenti è fissata nei seguenti importi annui complessivi (al lordo delle imposte a carico del beneficiario), rapportati all'effettivo svolgimento dell'incarico, fermo restando il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale):

- a) euro 20.000,00 per il componente con funzioni di Presidente;
- b) euro 18.000,00 per gli altri componenti.

**4.** La competenza alla liquidazione delle somme di cui al punto 3 è della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.